



Berta, Nembrini, Colombini e Associati

CONSULENZA SOCIETARIA, FISCALE E DEL LAVORO

Dott. Giorgio Berta
Rag. Mirella Nembrini
Rag. Sergio Colombini

AI SIGNORI CLIENTI

Dott. Antonio Aldeghi
Dott.ssa Marina Asperti
Dott.ssa Valentina Bonomi
Dott. Valerio Chignoli
Dott. Enzo Colleoni
Dott.ssa Maria de Rosa Diaz
Dott.ssa Sabrina Durante
Dott.ssa Valentina Ferri
Dott.ssa Francesca Ghezzi
Dott.ssa Silvia Gibillini
Dott.ssa Valeria Gualtieri
Dott.ssa Alessandra Lemmi
Dott. Walter Larici
Dott.ssa Elisa Marcandalli
Dott. Massimo Medici
Dott. Andrea Medolago
Dott. Luigi Nespoli
Dott.ssa Sara Nicoli
Dott. Franco Patti
Dott. Riccardo Rapelli
Dott. Massimo Restivo
Dott.ssa Marilena Rota
Dott.ssa Laura Santini
Dott. Edoardo Scaini
Dott.ssa Clara Sterli
Dott. Guido Tisi
Dott.ssa Simona Vavassori
Dott. Federico Vicari
Dott.ssa Simona Zambetti
Dott. Massimo Zanardi

LORO SEDI

Dott. Francesco Arciprete
Dott.ssa Jessica Gambirasio
Dott.ssa Francesca Gerosa
Dott.ssa Alessia Gusmini
Dott. Daniele Nora
Dott. Ferdinando Prisco
Dott. Davide Raffaini
Dott. Andrea Tucci

Circolare n.53 del 04/12/2020

DECRETO LEGGE n. 157/2020 c.d. "Decreto Ristori quater"

Recentemente è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30.11.2020 n. 297, il Decreto-Legge n. 157/2020, c.d. "Decreto Ristori quater", contenente "Ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19".

Il decreto è entrato in vigore il 30.11.2020 e dovrà essere convertito in legge.

Di seguito verranno esaminate le principali misure contenute.

Si precisa che le norme inserite nel decreto qui analizzato potrebbero subire variazioni in sede di conversione.

Studio BNC | Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili - Revisori Legali - Consulenti del Lavoro

ACB Member

www.acbgroup.com

Bergamo
Via Giuseppe Mazzini, 4
24128 Bergamo
T +39 035 2286999
F +39 035 216380

Grumello del Monte
Piazzetta Rota Don Geremia, 18
24064 Grumello del Monte (BG)
T +39 035 832026
F +39 035 4420936

Treviglio
Viale Alcide De Gasperi, 14 scala G
24047 Treviglio (BG)
T +39 0363 419330
F +39 0363 594558

Codice Fiscale e P.IVA 02210110165 | info@studiobnc.it | studiobnc.it

TITOLO I – DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE E CONTRIBUTIVA

ARTICOLO	CONTENUTO
Art. 1	<p>Proroga del termine di versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi e dell'Irap</p> <p>Prorogato al 10 dicembre 2020 il termine di versamento della seconda o unica rata delle imposte sui redditi e dell'Irap per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato.</p> <p>Prorogato al 30 aprile 2021 il versamento della seconda o unica rata delle imposte sui redditi e dell'Irap per i soggetti rientranti nelle sottoelencate fattispecie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>Per i soggetti Isa.</u> Tale proroga, come specificato nell'articolo 98 del D.L. 104/2020, si applica ai soggetti Isa <u>che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre dell'anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.</u> - <u>Per i soggetti</u> esercenti attività d'impresa, arte o professione con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato <u>con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d'imposta 2019 e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.</u> - A prescindere dai requisiti relativi ai ricavi/compensi e alla diminuzione del fatturato, <u>per coloro che operano nei settori economici individuati negli allegati 1 e 2 del "Decreto Ristori-bis" (D.L. 149/2020) che hanno il domicilio fiscale o la sede operativa, alla data del 26 novembre 2020, nelle c.d. zone rosse.</u> - A prescindere dai requisiti relativi ai ricavi/compensi e alla diminuzione del fatturato, <u>per gli esercenti servizi di ristorazione che hanno il domicilio fiscale o la sede operativa, alla data del 26 novembre 2020, nelle aree del territorio nazionale c.d. zone arancioni.</u> <p>I versamenti sospesi, con esclusione di quelli dei soggetti Isa, sono effettuati senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 aprile 2021. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.</p>

<p>Art.2</p>	<p>Sospensione dei versamenti tributari e contributivi in scadenza nel mese di dicembre</p> <p>Viene prevista, per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019 e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di novembre 2020 rispetto a novembre 2019, la sospensione dei termini scadenti a dicembre 2020 relativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. ai versamenti delle ritenute alla fonte, ex articoli 23 e 24, D.P.R. 600/1973 e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, operate in qualità di sostituti d’imposta; b. ai versamenti Iva; c. ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali. <p>La sospensione si applica inoltre ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l’attività di impresa, di arte o professione, successivamente al 30 novembre 2019.</p> <p>Infine, a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, la sospensione si applica anche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ai soggetti che esercitano le attività economiche sospese ai sensi dell’articolo 1, D.P.C.M. 3 novembre 2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale; - ai soggetti che esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto come individuate alla data del 26 novembre 2020 con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi degli articoli 2 e 3, D.P.C.M. 3 novembre 2020 e dell’articolo 30, D.L. 149/2020; - ai soggetti che operano nei settori economici individuati nell’Allegato 2, D.L. 149/2020 o che esercitano l’attività alberghiera, l’attività di agenzia di viaggio o di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto come individuate alla data del 26 novembre 2020 con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell’articolo 3, D.P.C.M. 3 novembre 2020 e dell’articolo 30, D.L.149/2020. <p>I versamenti dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione, fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo (prima rata da versare entro il 16 marzo 2021). Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.</p>
<p>Art. 3</p>	<p>Proroga del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi e IRAP</p> <p>Il termine di invio della dichiarazione dei redditi e IRAP in scadenza il 30 novembre 2020 è prorogato al 10 dicembre 2020.</p>

<p>Art. 4</p>	<p>Proroga termini definizioni agevolate</p> <p>Differimento al 1° marzo 2021 del termine “ultimo” per il pagamento delle rate 2020 della Definizione agevolata (“Rottamazione-ter”, “Saldo e stralcio” e “Definizione agevolata delle risorse UE”), in precedenza fissato al 10 dicembre 2020 dal “Decreto Rilancio” (DL n. 34/2020).</p> <p>In particolare, per i contribuenti in regola con il pagamento delle rate 2019, il mancato, insufficiente o tardivo versamento di quelle in scadenza per l’anno 2020, non determina la perdita dei benefici della definizione agevolata se le stesse verranno integralmente corrisposte entro il 1° marzo 2021.</p> <p>Non vi è quindi la perdita di efficacia delle definizioni stesse se il debitore effettua l’integrale versamento delle rate da corrispondere nell’anno 2020, entro il termine del 1° marzo 2021, anziché entro il 10 dicembre 2020.</p> <p>Il pagamento entro questo nuovo termine di scadenza non prevede i cinque giorni di tolleranza di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018.</p>
<p>Art 6</p>	<p>Estensione dell’applicazione dell’articolo 1 del decreto-legge n. 137 del 2020 ad ulteriori attività economiche</p> <p>Il contributo a fondo perduto previsto dall’articolo 1 del Decreto Ristori è ora riconosciuto anche ai soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita Iva attiva e svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell’Allegato 1 del Decreto Ristori quater (diverse categorie di agenti e rappresentanti di commercio).</p> <p>Il contributo spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai 2/3 dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Per coloro che hanno iniziato l’attività dal 1° gennaio 2019 non è richiesto il rispetto di tale requisito.</p> <p>Con riferimento al contributo spettante si ricorda che esso è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Il 20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro; - il 15% per i soggetti con ricavi o compensi compresi tra 400.000 euro e 1.000.000 di euro; - il 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1.000.000 di euro. <p>Il contributo così determinato viene poi moltiplicato per la quota percentuale indicata nell’Allegato 1.</p> <p>Il contributo è erogato dall’Agenzia delle Entrate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - automaticamente a favore di coloro che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto previsto dal Decreto Rilancio; - per i soggetti che non ne hanno già beneficiato, il contributo è riconosciuto a fronte della presentazione dell’istanza, approvata con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 20.11.2020. La domanda può essere presentata entro il 15.1.2021.

<p>Art. 7</p>	<p>Razionalizzazione dell'istituto della rateizzazione</p> <p>Viene sostituito integralmente il comma 1-quater dell'articolo 19, D.P.R. 602/1973, prevedendo che a seguito della presentazione della richiesta di rateazione per situazioni di obiettiva difficoltà e fino alla data dell'eventuale rigetto della richiesta ovvero dell'eventuale decadenza dalla dilazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza; - non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione; - non possono essere avviate nuove procedure esecutive. <p>Vengono introdotti anche i nuovi commi 1-quater 1 e 1-quater 2 con cui è previsto che non può essere mai concessa la dilazione delle somme oggetto di verifica effettuata, ai sensi dell'articolo 48-bis, D.P.R. 602/1973 in qualunque momento antecedente alla data di accoglimento della richiesta di rateazione. Inoltre, il pagamento della prima rata determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto l'incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.</p> <p>Queste novità si rendono applicabili, per espressa previsione di cui al comma 2 ai soli provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste di rateazione presentate a decorrere dal 30 novembre 2020, data di entrata in vigore del Decreto Ristori-quater.</p> <p>Sempre in riferimento alle istanze di rateazione presentate a decorrere dal 30 novembre 2020, in deroga a quanto previsto dall'articolo 19, comma 1, ultimo periodo, D.P.R. 602/1973, la temporanea situazione di obiettiva difficoltà è documentata, ai fini della relativa concessione, nel caso in cui le somme iscritte a ruolo sono di importo superiore a 100.000 euro.</p> <p>Gli effetti di cui all'articolo 19, comma 3, lettere a), b) e c), D.P.R. 602/1973, in relazione ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste di rateazione di cui sopra, si determinano in caso di mancato pagamento, nel periodo di rateazione, di 10 rate, anche non consecutive.</p> <p>È prevista la possibilità di accedere a una nuova rateizzazione per i carichi contenuti nei piani di dilazione per i quali, anteriormente alla data di inizio della sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis dell'articolo 68, D.L. 18/2020, è intervenuta la decadenza dal beneficio. A tal fine la richiesta di rateazione deve essere presentata entro il 31 dicembre 2021, senza necessità di saldare le rate scadute alla data di relativa presentazione.</p>
<p>Art. 8</p>	<p>Cancellazione della seconda rata IMU</p> <p>Ferme restando le disposizioni dell'articolo 78, D.L. 104/2020, dell'articolo 9, D.L. 137/2020 e dell'art. 5 D.L. 149, per il 2020, non è dovuta la seconda rata IMU, da versarsi in via ordinaria entro il 16 dicembre 2020, concernente gli immobili e le relative pertinenze, a condizione che i soggetti passivi IMU siano anche gestori delle attività ivi esercitate. Sono considerati quindi esenti ad esempio anche gli usufruttuari, i concessionari e gli utilizzatori dei contratti di leasing.</p>

TITOLO II – SOSTEGNO ALLE IMPRESE, ALL'ECONOMIA E AL LAVORO

Art. 9

Indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e degli incaricati alle vendite

Viene introdotta un'ulteriore indennità onnicomprensiva di euro 1.000, in favore di tutte le categorie di lavoratori già beneficiari della medesima indennità prevista dall'art. 15, comma 1 del D.L. n. 137/2020.

Tale indennità è riconosciuta in favore dei **lavoratori dipendenti stagionali, del settore turismo e degli stabilimenti termali** che hanno cessato involontariamente il proprio rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 30 novembre 2020 e che nel periodo di riferimento abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate e non risultino: titolari di pensione, titolari di rapporto di lavoro dipendente e titolari di NASPI.

Tale indennità è riconosciuta alle medesime condizioni, anche ai lavoratori in somministrazione impiegati presso le imprese utilizzatrici che operano negli stessi settori.

Inoltre è riconosciuta un'indennità pari ad **euro 1.000 ai lavoratori dipendenti e autonomi** appartenenti a **settori diversi** da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, che, a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o rapporto di lavoro, individuati nelle seguenti tipologie:

- a) **lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali** che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 30 novembre 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo;
 - b) **lavoratori intermittenti**, di cui agli articoli da 13 a 18, D.Lgs. 81/2015, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 30 novembre 2020;
 - c) **lavoratori autonomi**, privi di partita Iva, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 30 novembre 2020, siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222, cod. civ. e che non abbiano un contratto in essere al 30 novembre 2020. Tali lavoratori devono essere già iscritti al 17 marzo 2020 alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, L. 335/1995, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;
 - d) **incaricati alle vendite a domicilio** di cui all'articolo 19, D.Lgs. 114/1998 con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000 e titolari di partita Iva attiva e iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, L. 335/1995, al 30 novembre 2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
- I soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:
- a) titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente di cui agli articoli da 13 a 18, D.Lgs. 81/2015;
 - b) titolari di pensione.

	<p>Inoltre viene riconosciuta anche ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali un'indennità onnicomprensiva, sempre di euro 1.000, che siano in possesso cumulativamente dei seguenti requisiti:</p> <p>a) titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 30 novembre 2020 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;</p> <p>b) titolarità nel 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore di cui alla lettera a), di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;</p> <p>c) non essere titolare, al 30 novembre 2020, di trattamenti pensionistici e di rapporto di lavoro dipendente.</p> <p>Inoltre, è riconosciuta un'indennità pari a 1.000 euro rispettivamente a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 al 30 novembre 2020 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore ad euro 50.000, e non titolari di pensione né di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente di cui agli articoli 13, 14, 15, 17 e 18, D.Lgs. 81/2015, che non preveda l'erogazione dell'indennità di disponibilità di cui all'articolo 16, D.Lgs. 81/2015; - lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 al 30 novembre 2020, cui deriva un reddito non superiore ad euro 35.000. <p>Le presenti indennità non sono tra loro cumulabili e non concorrono alla formazione del reddito del beneficiario, e per tanto non sono cumulabili con le altre possibili indennità erogate.</p> <p>La domanda per le indennità, con esclusione di quella <i>una tantum</i>, deve essere presentata all' Inps entro il 15 dicembre 2020 tramite modello di domanda predisposto dall'Istituto.</p>
<p>Art. 10</p>	<p>Fondo unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche</p> <p>Per l'anno 2020, il Fondo unico per il sostegno delle associazioni sportive e società sportive dilettantistiche di cui all'articolo 3, D.L. 137/2020, è incrementato di 92 milioni di euro.</p>
<p>Art. 11</p>	<p>Disposizioni a favore dei lavoratori sportivi</p> <p>È previsto il riconoscimento di un'indennità pari ad euro 800, in favore dei lavoratori sportivi impiegati con rapporti di collaborazione presso il Coni, il Cip, le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Coni e dal Cip, le società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), Tuir, che, a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività.</p> <p>Tale indennità non concorre alla formazione del reddito del percettore e non può essere riconosciuta ai percettori del reddito di cittadinanza e di altro reddito di lavoro dipendente e assimilati; di pensione di ogni genere e gli assegni ad essi equiparati, con esclusione di quello di invalidità.</p> <p>Le domande devono essere presentate entro il 7 dicembre 2020 tramite apposita piattaforma informatica fornita dalla società Sport e Salute SpA.</p>

	<p>Non necessitano di presentazione di una nuova domanda i soggetti già beneficiari dell'indennità di cui all'articolo 96, D.L. 18/2020, all'articolo 98, D.L. 34/2020, all'articolo 12, D.L. 104/2020 e all'articolo 17, D.L. 137/2020, per i quali permangono i requisiti.</p> <p>Viene infine previsto che per l'erogazione della indennità in commento, si considerano cessati a causa del COVID-19 anche tutti i rapporti di collaborazione che sono scaduti entro la data del 30 novembre 2020 e che non sono stati rinnovati.</p>
Art. 13	<p>Misure in materia di integrazione salariale</p> <p>I trattamenti di integrazione salariale, previsti dall'art. 1, D.L. 104/2020, sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori in forza al 9 novembre 2020, data di entrata in vigore del D.L. 149/2020.</p>

TITOLO III – ULTERIORI MISURE URGENTI

Art. 21	<p>Modifiche all'art 58 del D.L. 14/08/2020 n. 104 (Decreto Agosto) – Fondo filiera della ristorazione</p> <p>La dotazione del Fondo per la filiera della ristorazione, istituito con l'art. 58 del Decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104 convertito, con modificazioni, dalla Legge 13 ottobre 2020 n. 126, viene diminuita e prevista per 250 milioni di Euro nell'anno 2020 e 200 milioni di Euro nell'anno 2021. Viene precisato che le risorse relative all'anno 2021 concorrono al finanziamento e all'integrazione delle istanze di contributo presentate entro il 15 dicembre 2020 e parzialmente soddisfatte con lo stanziamento per l'anno 2020, nonché al finanziamento delle eventuali ulteriori istanze di contributo raccolte con le medesime modalità e procedure di cui al comma 6 del suddetto articolo e al Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 27 ottobre 2020.</p> <p><u>A tal proposito si ricorda che, con avviso del MIPAAF n. 9338547 del 25/11/2020 è stato prorogato il termine di presentazione delle domande fino al 15/12/2020.</u></p> <p>Il Decreto Ristori-quater estende inoltre la platea dei beneficiari del contributo con l'ammissione del codice Ateco 55.20.52 (Attività di alloggio connesse alle aziende agricole) e degli ititurismi (che ai fini della presente procedura dovranno indicare il codice Ateco 56.10.12).</p>
----------------	--

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti.

Studio Berta Nembrini Colombini & Associati